

MOROSI ENPAV

DENTRO O FUORI DALL'ORDINE PROFESSIONALE

Intensificata l'attività di recupero dei crediti.

di **Simona Pontellini**
Direzione Contributi

Nell'ultimo biennio l'Ente ha intensificato l'attività di recupero dei propri crediti contributivi.

È ora possibile trarre le somme di tale attività.

Una fotografia della morosità esistente nel decennio 2002-2012, scattata nel primo semestre 2013, evidenzia una percentuale di morosità intorno al 3,3%.

Un ulteriore scatto, effettuato a distanza di quasi due anni, mostra invece come, per lo stesso periodo, il debito contributivo si sia ridotto a circa l'1,2%.

Nell'ambito della categoria degli "inadempienti" all'obbligo contributivo, il numero maggiore (circa 850) è dato dai Veterinari "attivi". Per loro il mancato versamento di contributi non consentirà di maturare l'anzianità contributiva necessaria, insieme all'età anagrafica, al raggiungimento del diritto a pensione.

Un'ulteriore fetta di debitori piuttosto rappresentativa, è quella dei Veterinari "cancellati dall'Albo professionale".

Sono circa 370, che per potersi reinscrivere all'Albo professionale dovranno versare i contributi dovuti all'Enpav se non prescritti, visto che il pagamento dei contributi è un dovere deontologico, oltre che un requisito per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale.

Accanto alla categoria dei sogget-

ti in precedenza descritti, vi sono poi i Veterinari "cancellati dall'Ente", ossia coloro che godono di una diversa copertura previdenziale obbligatoria ed esercitano in via esclusiva attività di lavoro dipendente o autonomo che ha consentito loro di rinunciare all'iscrizione all'Enpav, mantenendo comunque l'iscrizione all'Albo professionale. Per essi resta fermo l'obbligo di versare all'Ente un contributo c.d. di solidarietà.

Circa 140 sono i Veterinari che non versano il contributo di solidarietà, i quali oltre ovviamente a non poter dedurre tale contributo dal reddito dichiarato ai fini Irpef, si vedono precludere la possibilità di accedere alle prestazioni assistenziali dell'Ente.

Nei confronti di tutti i Veterinari cancellati (sia solo dall'Enpav che anche dall'Albo professionale) l'Ente sta valutando delle soluzioni per recuperare una parte dei costi amministrativi sostenuti per la gestione di tali posizioni. Le ipotesi possibili vanno dal recupero sui contributi da trasferire in caso di presentazione di domanda di ricongiunzione o sulla quota dei contributi da utilizzare per il calcolo della pensione in totalizzazione, o ancora sulla quota dei contributi su cui verrà cal-

colata la rendita contributiva, nel caso di richiesta presentata al compimento dei 68 anni di età.

Per quanto riguarda, invece, gli attivi, le iniziative che l'Ente ha già intrapreso e intende proseguire consistono, oltre che nell'invio di diffide di pagamento, anche e soprattutto nella richiesta di avvio di procedimenti di cancellazione dall'Albo professionale per morosità, come previsto dalla normativa contenuta agli artt. 11 lett. f) e 21 del D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946.

Nel 2014 sono stati segnalati agli Ordini professionali, per la cancellazione, circa 400 nominativi di Veterinari inadempienti (inclusi anche i cancellati dal-



l'Ente), verso i quali l'Enpav aveva già tentato in vari modi e forme di riscuotere i contributi, anche impiegando i propri dipendenti in un'iniziativa di sollecito telefonico degli interessati.

Di questi, più della metà ha usufruito dell'opportunità offerta dall'Ente di provvedere al versamento di quanto dovuto in rate mensili (sino ad un massimo di 60). Resta inteso che il mantenimento di tale beneficio è subordinato al regolare pagamento delle rate della dilazione. Il piano di ammortamento viene infatti annullato a fronte del mancato versamento di due rate anche non consecutive e l'intera quota deve essere versata in un'unica soluzione, pena la segnalazione all'Ordine professionale per l'avvio del procedimento di cancellazione per morosità.

Sino ad oggi i Veterinari che sono stati cancellati dagli Ordini professionali per morosità sono circa 50. Siamo in attesa di conoscere l'esito dei procedimenti avviati nei confronti dei restanti Veterinari per i quali l'Ente ha richiesto la cancellazione per morosità.

La definizione e concreta attuazione del procedimento di contestazione delle morosità da parte dei singoli Ordini risulta complessa, ma il loro coinvolgimento e collaborazione sono essenziali, posto che gli interessi di tutti gli associati in generale, vengono indirettamente danneggiati dal mancato afflusso di risorse al proprio Ente previdenziale.

A breve l'Ente intensificherà la propria attività di recupero del credito sulle annualità 2013 e 2014, per le quali difatti la percentuale di morosità è ancora piuttosto elevata.

Inoltre, grazie ad una Convenzione siglata con l'Agenzia delle Entrate, sarà possibile rintracciare direttamente i luoghi di residenza dei soggetti sin qui risultati "irreperibili", in modo che anche questi ultimi vengano raggiunti dalle iniziative di recupero del credito messe in atto dall'Ente. ■

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 70/2015

BOCCIATA LA RIFORMA MONTI - FORNERO

Enpav ha continuato a riconoscere la perequazione piena.



di Danilo De Fino
Direzione Previdenza

È costituzionalmente illegittimo il blocco dell'adeguamento automatico all'evoluzione del costo della vita di tutte le pensioni aventi un valore superiore a tre volte il minimo: la ratio della misura fondata "sulla contingente situazione finanziaria" è risultata troppo generica e debole per legittimare un sacrificio dei pensionati ad un adeguato trattamento pensionistico.

LA VICENDA

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il blocco, per gli anni 2012 e 2013, dell'adeguamento automatico all'inflazione di tutte le pensioni aventi un valore superiore a tre volte il minimo Inps (circa € 1.443,00). La misura (definita "ma-

novra salva Italia") era stata introdotta a fine 2011 dal governo Monti, nel particolare clima di tensione e difficoltà economica in cui versava il Paese.

La Consulta ha ritenuto la disposizione normativa, contenuta nell'art. 24 del decreto n. 201/2011 (convertito dalla L. 214/2011), troppo generica e priva di una motivazione determinante a giustificare le esigenze finanziarie, non chiaramente evidenziate, e in definitiva lesiva dei fondamentali parametri costituzionali della **proporzionalità del trattamento di quiescenza**, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.), e dell'**adeguatezza della prestazione previdenziale** (art. 38, secondo comma, Cost.), quest'ultimo inteso quale espressione del principio di solidarietà (di cui all'art. 2 Cost.) e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale (di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.).

La Corte ha evidenziato che la perequazione automatica, quale stru-